



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MISE

Oggetto: contratto con lo studente.

Premessa

Al fine di poter regolarmente frequentare le attività proposte dalla Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Criminaliste, l'ANFoC unilateralmente promulga il presente contratto con lo studente, il quale viene sempre accettato durante la fase di iscrizione. Tale documento è vincolante e sempre esecutivo. Esso costituisce parte integrante delle condizioni di vendita ed è un estratto del Regolamento Generale Ordinario e del Regolamento Speciale di Disciplina.

Regolamento ordinario

(...)

Paragrafo sulla Scuola di Alta Formazione ANFoC

Art. 47. Scuola di Alta Formazione ANFoC. Istituzione. Si istituisce la Scuola di Alta Formazione per Criminologi, Criminalisti, Formatori sia essi professionisti che in corso di studi per diventarlo.

Art. 48. La Scuola di Alta Formazione. All'interno della Scuola vengono gestiti i corsi che trattano la Criminologia e la Criminalistica. Viene istituito un corpo docenti che resta in carica annualmente, al fine di permettere a chiunque abbia interesse, di candidarsi per l'anno successivo e consentire il ricircolo di informazione, nozioni e punti di vista diversi.

Art. 49. Ufficio Tecnico – Logistico. All'interno della Scuola si istituisce l'Ufficio Tecnico – Logistico, gestito direttamente da un Commissario della Commissione Operativa, che ha il compito di organizzare le attività in presenza.

Art. 50. Ufficio Docenti. All'interno della Scuola viene istituito l'Ufficio Docenti, sotto la diretta responsabilità del Direttore della Scuola. In tale Ufficio, vengono gestiti i docenti ANFoC che prestano servizio all'interno della struttura scolastica.

Art. 51. Corsi Professionali. La scuola eroga corsi Professionali finalizzati all'insegnamento di una professione in ai sensi della L. 4 del 2013. Terminano inderogabilmente con un esame finale, che può essere orale, scritto, misto, teorico, pratico o pratico/teorico.

Art. 52. Corsi Caratterizzanti. La scuola eroga corsi Caratterizzanti finalizzati all'accrescimento del Curriculum del corsista. Essi non prevedono l'esame finale, salvo che la Commissione Operativa non disponga diversamente.

Art. 53. Il docente. Il Socio che presta opera di docenza all'interno delle attività gestite dalle strutture ANFoC assume lo *status* di docente ovvero istruttore ed è tutelato dal presente Regolamento. Si parla di docente quando il Socio o persona esterna espleta attività prettamente intellettuale. Si parla di istruttore quando il Socio o persona esterna espleta attività prettamente pratica. Il docente può essere anche corsista all'interno della formazione, non è soggetto all'esame, non è soggetto al pagamento del corso ed ha diritto al rilascio dell'attestato purchè presenzi alle lezioni. Sono autonomi negli insegnamenti e contrattualizzati secondo il vigente Regolamento. Essi hanno obbligo di fedeltà al programma che la Commissione Operativa richiede, al fine di uniformare la propria opera alle finalità del corso nel quale prestano servizio.

Art. 54. Relatore di Tesi. I docenti ANFoC sono *de plano* relatori di tesi e prestano la propria opera verso gli allievi che ne richiedono il supporto. Il docente non può rifiutare la propria opera, salvo che la Commissione Operativa li dispensi dietro precisa richiesta.

Art. 55. Doveri degli allievi. L'allievo ha il dovere di presenziare alle lezioni mantenendo il giusto decoro durante l'intera sessione e negli orari indicati. Se l'attività è online, vi è obbligo di tenere la webcam accesa, soprattutto durante le sessioni di esame. Gli allievi hanno il dovere di attenersi alle indicazioni impartite dal Presidente della Commissione Operativa, da un Consigliere e dal Docente stesso. Ha l'obbligo di maneggiare con cura l'equipaggiamento dell'Associazione. Il Regolamento individua i comportamenti sbagliati che gli allievi possono tenere durante le lezioni e gli Organi deputati provvedono immediatamente a tutelare l'Aula stessa da possibili elementi di disturbo.

Art. 56. Diritti degli allievi. L'allievo ha il diritto di essere messo nelle condizioni di seguire le lezioni e se ciò risulta impossibile per colpa dell'Ente, ha diritto a recuperare la lezione se possibile. L'Associazione tutela sempre l'allievo per tutto il tempo che è impegnato nelle attività di formazione sia nei luoghi virtuali che fisici. La disparità di genere è vietata e prontamente repressa dagli Organi deputati. L'allievo è sempre messo in condizione di adire al Direttore della struttura o al Presidente della Commissione, che provvede nel merito della richiesta. È un diritto di ogni allievo non presentarsi all'esame statuito, rinunciandovi espressamente ovvero tacitamente. Qualora ciò avvenga, l'allievo perde il diritto di sostenere l'esame e salvo che la Commissione disponga altrimenti, perde inevitabilmente il percorso di studi ed il diritto di conseguire l'attestato. In presenza di un voto non gradito, l'allievo può adire ricorso alla Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 57. Cattedre e Laboratori in ANFoC. Ai fini del presente regolamento, si intende la *Cattedra* come la docenza qualifica prettamente teorica per l'anno in corso. Si intende per *Laboratorio* un'attività tipicamente pratica. Ogni docente è titolare di cattedra per l'anno accademico in corso. L'anno accademico in ANFoC è solare e parte dal 1 gennaio di ogni anno, con termine il 31 dicembre. Gli esami possono essere posticipati all'anno successivo. Le cattedre istituite e poste a concorso sono le seguenti: diritto penale, procedura penale, vittimologia, criminologia generale, criminologia esoterica, criminologia informatica, criminologia tributaria, green criminology, scienze del servizio sociale ed ambito minorile, psicologia giuridica, psicodiagnostica clinica e forense, psicologia clinica, psicologia forense, psicologia sessuale, balistica forense, grafologia, criminalistica generale, ordinamento penitenziario, indagini difensive, sociologia della devianza,

inglese giuridico. Ad essi, si aggiungono i laboratori pratici in negoziazione degli ostaggi, tecniche di redazione degli atti, tecniche di interrogatorio, criminal profiling. I laboratori possono essere abbinati alle lezioni teoriche oppure proposti unicamente come parte pratica. La Commissione Operativa è libera di istituire cattedre e laboratori aggiuntivi, senza obbligo di integrazione del presente Regolamento.

Art. 58. Richiamo al Libro XIII del Regolamento Speciale di Disciplina e Vigilanza. Il docente può avvalersi delle tutele in materia disciplinare per gestire l'aula e per garantire il buon funzionamento della sessione formativa.

(...)

Regolamento Speciale di Disciplina e Vigilanza

(...)

Libro XIII

Tutele per le attività di formazione ANFoC

Art. 60. Tutele alle attività. Il Presidente della Commissione Operativa, un suo Consigliere ovvero il Docente stesso e gli allievi in generale, vengono tutelati dal presente Libro.

Art. 61. Ambito di applicazione. Il presente Libro si applica unicamente durante le attività ANFoC che prevedono formazione o comunque interazione con altre persone sia esse esterne che interne alla realtà ANFoC.

Art. 62. Comportamenti scorretti. Qualora il docente non riesca a gestire l'allievo che adotta un comportamento molesto, andando a turbare la tranquilla operosità degli allievi, manipolando il tempo del docente o ponendo in atto azioni disturbanti in generale pedissequi e critici può adottare provvedimenti indifferibili.

Art. 63. Provvedimenti indifferibili. Il Presidente della Commissione Operativa, un suo Consigliere o il Docente stesso possono adottare i seguenti provvedimenti urgenti:

- a. Ammonimento: consiste in un semplice richiamo all'ordine e non comporta effetti;
- b. Chiusura del canale audio: l'*host* può chiudere il collegamento audio all'elemento disturbante, impedendogli di continuare a comunicare;
- c. Allontanamento dall'aula: qualora gli effetti previsti dai precedenti provvedimenti fossero insufficienti, l'*host* procede ad allontanare dall'aula l'elemento disturbante.

Art. 64. Obbligo di relazione. Al termine della lezione, il Docente o il Consigliere del Presidente della Commissione Operativa procedono a redigere relazione con cui informano dettagliatamente sull'accaduto.

Art. 65. Aggravante derivata dallo status di socio. Se a commettere l'infrazione è un Socio iscritto regolarmente all'ANFoC, il Presidente del Consiglio Direttivo deve procedere con segnalazione alla Commissione.

Note Finali

La Commissione Operativa può procedere ad emanare delle linee guida o disposizioni non contenute in questo contratto poiché al momento non prevedibili. Tali atti sono decretati e sempre messi a disposizione degli allievi, al fine di prenderne visione.

Visto, si promulghi
20.07.2024

Il Presidente
CONTE

